



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

Emendamento no. 1

Dopo l'articolo 4, aggiungere:

Articolo 4 *bis*

(Riduzione del debito degli enti locali)

1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa Depositi e Prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, Province e Regioni.
2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.
3. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, i Comuni, le Province e le Regioni che dispongano di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità possono provvedere all'estinzione dei mutui anche attraverso il trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di dette partecipazioni di controllo.
4. Nei casi previsti dal precedente comma 3, il trasferimento avverrà previa valutazione redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.
5. All'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, alla lettera *d*) sostituire le parole “autonomia finanziaria” con le parole “autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente”.

Nicola Rossi



italiafutura

Relazione illustrativa

Il patrimonio immobiliare delle amministrazioni locali ammonta a ca. 350 mld. di euro. La parte più consistente è posseduta dai Comuni (ca. 230 mld. di euro). Seguono le Regioni (11 mld. di euro) e le Province (29 mld. di euro). A ciò si aggiunge il patrimonio delle ASL (ca. 25 mld. di euro) e quello dell'Edilizia Residenziale Pubblica valutabile fra i 50 ed i 150 mld. di euro.

Limitandoci al caso di Comuni, Province e Regioni, la parte libera, inutilizzata o affittata a terzi, è stimabile, in via prudenziale, in ca. il 3-5% del totale, pari ad un valore di mercato compreso fra i 20 ed i 40 mld. di euro. A questa andrebbe aggiunta la parte dell'Edilizia Residenziale Pubblica che ha perso le originarie finalità sociali, stimabile in ca. il 60% del totale.

La Cassa Depositi e Prestiti – soggetto esterno alla P.A. – ha in essere mutui verso Comuni, Province e Regioni per complessivi 111 mld. di euro ca. che rappresentano debito pubblico per ca. 6 punti di Pil.

L'emendamento (commi 1 e 2) prevede che, nei limiti in cui Comuni, Province e Regioni dispongano di patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, debbano utilizzarlo per estinguere in tutto o in parte i mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

La Cassa Depositi e Prestiti acquisirebbe gli immobili sostituendo nel suo attivo i mutui verso gli enti locali con le quote di un fondo cui gli immobili sarebbero successivamente trasferiti come equity e di cui la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe limitarsi ad essere il quotista di maggioranza relativa. Gli enti locali si priverebbero della parte non utilizzata del patrimonio immobiliare e contestualmente ridurrebbero l'indebitamento.

L'emendamento (commi 3 e 4) prevede che, nei limiti in cui Comuni, Province e Regioni non dispongano di patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi ma dispongano di partecipazioni di controllo in società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità, debbano utilizzare queste ultime per estinguere in tutto o in parte i mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

L'emendamento prevede, infine (comma 5), che l'abbattimento del servizio del debito conseguente alla estinzione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti contribuisca alla definizione dei parametri di virtuosità previsti dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011.

L'impatto dell'emendamento sullo stock di debito pubblico – potenzialmente pari al 5% del Pil – non viene cifrato in assenza di informazioni dettagliate circa la compresenza nei bilanci degli stessi Comuni, Province e Regioni di mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti ed asset trasferibili.

Per memoria, si ricorda che fra il 1994 ed il 2003 furono privatizzati asset per ca. 90 mld. di euro. Nel periodo 2000-2005 sono stati privatizzati immobili pubblici per circa 20,4 miliardi di euro, di cui 16,3 miliardi da parte dello Stato ed Enti previdenziali e 4,2 da parte degli Enti territoriali.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

Emendamento no. 2

L’articolo 3, comma 5, è sostituito dai seguenti:

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una riforma degli ordinamenti professionali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33, comma 5, della Costituzione unicamente per l’accesso alle professioni regolamentate, garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;
- b) rivedere il numero di ordini professionali e le riserve legali di attività allo scopo di ridurre il numero e limitarne l’esistenza ai soli casi in cui ciò sia strettamente necessario alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti;
- c) garantire che gli ordini professionali assicurino la qualità e l’affidabilità delle prestazioni offerte dai propri iscritti. A tal fine, gli ordini esercitano le funzioni connesse alla verifica del rispetto degli obblighi deontologici da parte dei propri iscritti, con esclusione di qualsiasi attribuzione regolamentare, di indirizzo o di verifica precedente o successiva sulle scelte di natura economica o organizzativa degli iscritti;
- d) garantire che il tirocinio per l’accesso alla professione preveda l’effettivo svolgimento dell’attività formativa. Prevedere che al tirocinante sia corrisposto un equo compenso. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale specialistica
- e) prevedere l’istituzione di un organo nazionale di disciplina e di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, la cui composizione preveda la partecipazione



italiafutura

anche di soggetti diversi dai professionisti iscritti, ai quali affidare l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari. Prevedere che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale sia incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.

5-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

- a) la fissazione di *tariffe* fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
- b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o di capitali o di associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Possono acquisire partecipazioni, anche di maggioranza o totalitarie, al capitale sociale delle società di capitali anche soci di mero investimento.

5-ter. È libera la pubblicità informativa, effettuata con ogni mezzo ed avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Si applicano alla pubblicità dei servizi professionali le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 145/2007, 146/2007 e 206/2005.

5-quater. A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Nicola Rossi, Pietro Ichino

Relazione illustrativa

Un intervento di liberalizzazione dei servizi professionali deve eliminare le restrizioni ai comportamenti economici dei professionisti non giustificate da oggettive ragioni di interesse pubblico. In particolare, occorre:

1. *prevedere espressamente il divieto di fissare tariffe (minime o fisse), con la conseguente abrogazione di tutte le disposizioni di leggi speciali e di regolamenti in contrasto con tale*



italiafutura

- divieto e stabilire l'obbligo di presentare un preventivo scritto al cliente con una quantificazione del costo della prestazione professionale;*
- 2. prevedere espressamente la possibilità di costituire, accanto alle società di persone e alle associazioni tra professionisti, anche società di capitali. In questo caso occorre stabilire che i soci possano essere anche soggetti non professionisti e possano detenere partecipazioni anche di maggioranza/totalitarie;*
 - 3. sottrarre i controlli deontologici sulla pubblicità agli ordini professionali ed affermare la competenza esclusiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Occorre poi prevedere che la pubblicità possa essere effettuata attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione. Tali obiettivi possono essere conseguiti assoggettando la pubblicità dei servizi professionali ai d. lgs. nn. 145/2007, 146/2007 e 206/2005, che recano la disciplina generale della pubblicità e delle pratiche commerciali scorrette.*

Accanto ad un intervento di liberalizzazione con efficacia immediata, occorre procedere ad una riforma più ampia degli ordinamenti professionali. A tal fine è necessario conferire una delega al Governo, da esercitarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La riforma degli ordinamenti professionali deve essere rivolta ad accrescere la qualità dei servizi prestati a vantaggio di tutti gli utenti, migliorando i meccanismi di selezione e di accesso alla professione, assicurando un effettivo controllo degli ordini professionali sulla qualità delle prestazioni professionali, ma escludendo interventi di carattere regolamentare, di indirizzo o consultivi (es. pareri di conformità dei corrispettivi) degli stessi ordini volti ad incidere sui comportamenti economici dei professionisti.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di spesa previdenziale

Emendamento no. 3

All'articolo 1, sostituire il comma 20 con i seguenti.

20. All'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente aumentati di un anno a decorrere dal 1 luglio 2013, nonché di un ulteriore anno per ogni anno e mezzo successivo, fino all'elevazione a 65 anni di età

20. *bis* La Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni è sostituita dalla Tabella contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge.

20. *ter* 4. Le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per le politiche sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sono finalizzate (a) alla promozione di misure di sostegno alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, nonché (b) al finanziamento di uno schema di prestiti contributivi intesi a consentire la formazione di carriere contributive continue ai lavoratori dipendenti e (c) alla riduzione degli oneri gravanti sulle imprese a seguito della riforma del sistema di relazioni industriali nonché, in subordine, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono finalizzate alla graduale riduzione degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Nicola Rossi



italiafutura

Allegato 1

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'Inps	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 (dal 1/07/2009 al 31/12/2009)	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
dal 2012	100	65	100	65

Relazione illustrativa

Le riforme dell'ultimo quindicennio – ivi inclusa la recente indicizzazione agli andamenti demografici – hanno fatto molto per garantire la sostenibilità del sistema nel lungo periodo che garantita ancora non è però in presenza di una crescita debole, per un verso, e, per l'altro, di un numero rilevante di carriere lavorative corte e/o discontinue. Riteniamo che sia arrivato il momento di superare definitivamente istituti nati e cresciuti in un contesto socio-economico completamente diverso da quello attuale anche per poter disporre delle risorse necessarie a costruire un welfare aperto alle donne e un sistema previdenziale a misura delle generazioni più giovani.

In primo luogo, l'età pensionabile femminile. La differenza rispetto alla età pensionabile maschile non è altro che la conseguenza di un modello sociale centrato sul maschio, prevalente fonte di reddito familiare. Un risarcimento e, soprattutto, un anacronismo che, non contenti, vorremmo cominciare a correggere solo fra dieci anni. Riteniamo che l'adeguamento debba aver luogo a partire dal 1° gennaio 2012 e concludersi prima della conclusione del decennio in corso.

In secondo luogo, le pensioni di anzianità. Nate nel 1969 in un momento in cui le tendenze demografiche sembravano permettere una maggiore generosità, oggi sono un inaccettabile onere a carico delle generazioni future. Chiudere la parentesi delle pensioni di anzianità – con la dovuta



italiafutura

eccezione dei cd. lavori usuranti – è semplicemente un atto dovuto. Riteniamo, quindi che i requisiti per le pensioni di anzianità (tanto per i dipendenti quanto per gli autonomi) vadano ridefiniti fin

dal 1° gennaio superando definitivamente l'istituto delle anzianità con la sola eccezione dei lavoratori con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Nel complesso, i due interventi citati comporterebbero a partire dal 2012 minori spese per ca. 1,0 mld. di euro che crescerebbero nel tempo fino a raggiungere 2 mld. di euro nel 2014, 2 mld. nel 2015 e, a regime, ca. 10 mld. di euro.

Una quota dei risparmi citati dovrebbe essere destinata fin dal 2014 (a) alla definizione di uno schema di prestiti contributivi in grado di sfruttare il meccanismo “ad accumulazione” del sistema previdenziale vigente; uno schema inteso a consentire – con oneri marginali per lo Stato – carriere contributive continue anche per le generazioni più giovani in grado di evitare quel che fra qualche tempo sarà inevitabile: il ritorno in grande stile della pensione assistenziale; (b) al sostegno della non autosufficienza e alla realizzazione di una rete di asili nido in grado di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro; e (c) al finanziamento della riforma della contrattazione e, in subordine, alla riduzione degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di riduzione dei costi degli apparati istituzionali ed amministrativi

Emendamento n. 4

Sostituire l'art. 15 con il seguente:

Art. 15

(Suppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori)

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 2.000.000 abitanti.
2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'Interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 2.000.000 abitanti.
4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento alla unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.

Nicola Rossi



italiafutura

Relazione illustrativa

Vedasi la relazione tecnica all'art. 15 del Ddl 2887. Gli effetti positivi per la finanza pubblica potranno essere valutati a consuntivo.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di riduzione dei costi degli apparati istituzionali ed amministrativi

Emendamento n. 5

Sostituire l’art. 17 con il seguente:

Art. 17

(Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di quindici, oltre il presidente, nominati dal Presidente della Repubblica, sentite le categorie produttive.”

b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“I membri del CNEL di cui al precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.”

c) l’articolo 4 è soppresso.

d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo che lo ha nominato. La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.”



italiafutura

e) all'articolo 16, comma 1, la parola “quindici” è sostituita con la parola “tre”.

2. È abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi membri del Consiglio.

Nicola Rossi

Relazione illustrativa

Vedasi la relazione tecnica all'art. 17 del Ddl 2887. Gli effetti positivi per la finanza pubblica potranno essere valutati a consuntivo.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di riduzione dei costi degli apparati istituzionali ed amministrativi

Emendamento n. 6

Dopo l'art. 17, introdurre il seguente:

Art. 17 bis

(Disposizioni relative alle(Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 2, comma 2, lettera a), è sostituito dal seguente: “tenuta dei registri e degli albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge”
- b) all'articolo 2, comma 3, la parola “40.000” è sostituita dalla parola “100.000”.
- c) l'articolo 8 è abrogato
- d) l'articolo 18, è sostituito dal seguente:

Articolo 18

(Finanziamento delle camere di commercio)

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

- a) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- b) le entrate e i contributi derivanti da convenzioni;
- c) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;



italiafutura

e) altre entrate e altre contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in corrispondenza dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

2. L'ufficio del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile è istituito presso i Comuni attuali capoluoghi di provincia. Al fine di garantire condizioni di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, emana direttive sulla tenuta del Registro. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Nicola Rossi

Relazione illustrativa

L'emendamento istituisce il Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile presso il Comune attualmente capoluogo di provincia e corrispondentemente elimina il diritto annuale di iscrizione a carico delle imprese. Gli effetti positivi per la finanza pubblica potranno essere valutati a consuntivo.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di contrattazione collettiva

Emendamento n. 7

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Articolo 8

(Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori)

1. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative di cui non sia cessata la vigenza, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.

2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la sua stipulazione – intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro - siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:

a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;

b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudiziale circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione.

Nicola Rossi, Pietro Ichino



italiafutura

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone di sostituire la versione originaria dell'articolo 8 con un nuovo testo composto di due soli commi. Il primo di essi costituisce norma di sostegno alle scelte compiute dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative in materia di selezione degli agenti negoziali al livello aziendale e di misurazione della loro rappresentatività: per effetto di questa norma, nell'immediato viene attribuita efficacia generale alle disposizioni contenute nell'accordo interconfederale 28 giugno 2011 su queste materie, anche in riferimento ai contratti aziendali stipulati in epoca precedente a quest'ultima data. Il secondo comma ha invece la funzione, per un verso, di attribuire agli agenti contrattuali individuati secondo il criterio indicato nel primo comma il potere di negoziare la sperimentazione di una nuova disciplina in materia di recesso del datore dal rapporto di lavoro; per altro verso di fissare i contenuti minimi di tale nuova disciplina. È previsto in particolare: a) che la nuova disciplina non possa derogare a quella legislativa vigente in materia di licenziamenti discriminatori; b) che la nuova disciplina del licenziamento si applichi non soltanto ai lavoratori tradizionalmente qualificati come subordinati, ma anche a tutti quelli che – pur qualificati come collaboratori autonomi o associati – operino di fatto in una posizione di dipendenza economica dall'azienda, individuata sulla base degli elementi della continuità, della monocommittenza e del livello medio-basso della retribuzione; c) che la nuova disciplina del licenziamento debba caratterizzarsi per il contemperamento tra la maggiore flessibilità delle strutture produttive (concretantesi nella maggiore libertà datoriale di recesso) e la maggiore sicurezza economica e professionale del lavoratore nel mercato del lavoro, secondo il modello della migliore flexsecurity europea.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di entrate

Emendamento n. 8

All'art. 2, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 10 milioni è dovuto, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
2. *bis* A partire dall'anno 2014 le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per l'eccellenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e sono integralmente finalizzate alla promozione di iniziative, individuate su base strettamente competitiva, nei settori dell'istruzione universitaria e della ricerca, e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Nicola Rossi

Relazione illustrativa

L'emendamento introduce una imposta patrimoniale ordinaria con aliquota pari allo 0,5% sui patrimoni superiori a 10 mil. e tetto pari a euro 1.000.000. L'imposta è basata su una



italiafutura

autodichiarazione dei patrimoni mobiliari ed immobiliari eccedenti i 10 ml. di euro da parte dei contribuenti da presentarsi unitamente alla dichiarazione Ire.

Secondo le stime dell'Associazione Italiane Private Banking, sono 20 mila gli italiani con un patrimonio finanziario netto fra i 5 e i 10 milioni di euro e 8 mila quelli con patrimonio finanziario netto superiore a 10 milioni di euro: Ricordando che la ricchezza mobiliare delle famiglie italiane tende ad essere i 2/3 circa della ricchezza immobiliare, una valutazione molto prudentiale porta a concludere che siano almeno 28 mila gli italiani con patrimonio mobiliare ed immobiliare pari o superiore a 10 milioni di euro. Ne segue che il gettito dell'imposta sarebbe certamente superiore ad euro 1.400 milioni e prudenzialmente pari ad euro 1.800 milioni.

Il gettito dell'imposta andrebbe a sostituire, per dimensione, negli anni 2012 e 2013 il cd. contributo di solidarietà e, a partire dal 2014, verrebbe destinato a finanziare – su base strettamente competitiva – i settori dell'istruzione e della ricerca e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di entrate

Emendamento n. 9

All’art. 2, sostituire il comma 36, con il seguente:

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall’anno 2014, la *Decisione di finanza pubblica* dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall’attività di contrasto all’evasione. Dette maggiori entrate confluiranno, nell’esercizio successivo, in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno integralmente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Nicola Rossi

Relazione illustrativa

L’emendamento assegna, a partire dall’anno 2015, le maggiori entrate, a carattere permanente, derivanti dall’attività di contrasto all’evasione ad un apposito fondo, denominato Fondo per la riduzione della pressione fiscale, e le finalizza integralmente alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su famiglie e imprese. L’emendamento non comporta effetti finanziari.



italiafutura

Emendamenti al disegno di legge n. 2887

“Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

in tema di entrate

Emendamento no. 10

All'articolo 2, dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti commi:

“35 bis. All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle parole “21 per cento”;

"35 ter. Le disposizioni del precedente comma si applicano alle operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2012.”;

“35 quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 35 bis confluiscono integralmente nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote della Imposta regionale sulle attività produttive.

Conseguentemente, al comma 36, dopo la parola “all'erario,” è inserita la frase “salvo quanto disposto dal comma 35 quater del presente articolo.”.

Nicola Rossi

Relazione illustrativa

Immaginare di ricorrere ad un aumento della imposizione indiretta (dell'Iva, cioè) per sostituire questo o quel pezzo della manovra è irragionevole: si andrebbe incontro a tutti i rischi di un aumento della imposizione indiretta (in particolare, ad un ritocco generalizzato dei prezzi) senza trarre tutti i benefici che da una simile operazione potrebbero derivare. L'aumento dell'Iva può essere una scelta intelligente se e solo se è parte di una manovra di riequilibrio delle entrate intesa a ridurre corrispondentemente, e per lo stesso ammontare, il prelievo sulle imprese (a cominciare dall'Irap e, in particolare, dalla deducibilità del costo del lavoro). L'emendamento propone l'aumento di 1 punto dell'aliquota IVA ordinaria, dal 20% al 21%. Il maggior gettito Iva – stimabile in ca. 4 miliardi di euro a partire dal 2012 – viene integralmente destinato all'abbattimento del carico connesso alla Imposta regionale sulle attività produttive.